



# CITTA' DI VIBO VALENTIA

## VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

COPIA

N. 102  
del Registro

Oggetto:

**APPROVAZIONE DEL REGOLAMENTO PER L'APPLICAZIONE DELL'ADDIZIONALE COMUNALE ALL'IMPOSTA SUL REDDITO DELLE PERSONE FISICHE PER L'ANNO DI IMPOSTA 2023 E SUCCESSIVI.**

L'anno **duemilaventidue**, addì **trenta** del mese di **Novembre** alle ore 18:21, nella Residenza Municipale, previa convocazione da parte del Presidente del Consiglio, si è riunito il Consiglio Comunale in seduta pubblica straordinaria di seconda convocazione.

Presiede l'adunanza: **NAZZARENO PUTRINO** in qualità di Presidente.

COGNOME E NOME	CARICA	PRESENZA
1) PUTRINO NAZZARENO	Presidente	SI
2) FATELLI ELISA	Consigliere	NO
3) POLICARO GIUSEPPE	Consigliere	NO
4) LUCIANO STEFANO	Consigliere	NO
5) FUSINO ZELIA	Consigliere	SI
6) SCRUGLI LORENZA STEFANIA	Consigliere	NO
7) NASO AGOSTINO	Consigliere	NO
8) LOMBARDO LORENZO	Consigliere	SI
9) COLLOCA GIUSEPPINA	Consigliere	NO
10) TERMINI GERLANDO	Consigliere	SI
11) TUCCI DANILO	Consigliere	SI
12) CONSOLE DOMENICO	Consigliere	SI
13) CATAUDELLA PAOLA	Consigliere	NO
14) CALABRIA GIUSEPPE	Consigliere	SI
15) LO SCHIAVO SERENA	Consigliere	SI
16) CUTRULLA' GIUSEPPE	Consigliere	SI
17) SANTORO DOMENICO	Consigliere	NO
18) ARENA AZZURRA	Consigliere	NO
19) MICELI MARCO	Consigliere	SI
20) CURELLO LEOLUCA ANTONIO	Consigliere	SI
21) ROSCHETTI ANTONINO	Consigliere	SI
22) PILEGI LOREDANA PATRIZIA C.	Consigliere	NO
23) SORIANO STEFANO	Consigliere	NO
24) COMITO PIETRO	Consigliere	NO
25) SCHIAVELLO ANTONIO	Consigliere	SI
26) URSIDA STEFANIA	Consigliere	NO
27) RUSSO GIUSEPPE	Consigliere	NO
28) FRANZE' KATIA	Consigliere	NO
29) PISANI SILVIO	Consigliere	NO
30) PUGLIESE LAURA	Consigliere	NO
31) CUZZUCOLI GIUSEPPE	Consigliere	SI
32) LO BIANCO ANTHONY	Consigliere	NO

Consiglieri presenti n. **14** su **32** Consiglieri Comunali assegnati.

Assiste e partecipa il Segretario Generale del Comune, **DOTT. DOMENICO LIBERO SCUGLIA**

E' presente il Sindaco.

Sono presenti gli assessori: **MARIA NARDO**,

La seduta è pubblica.

Si dà atto che la seduta consiliare è conservata ed è consultabile negli archivi multimediali del sito internet istituzionale del Comune di Vibo Valentia, nella sezione “L'Amministrazione > Streaming e Diretta Sedute di Consiglio Comunale”, a cui si rinvia quale parte integrante e sostanziale del presente atto.

Il Presidente pone in discussione **Punto N. 7 all'O.d.g.: Proposta di deliberazione del Consiglio comunale n. 47/2022, avente ad oggetto: Approvazione del regolamento per l'applicazione dell'addizionale comunale all'imposta sul reddito delle persone fisiche per l'anno di imposta 2023 e successivi**, e cede la parola all'Assessore al Bilancio Nardo Maria Teresa, competente per materia, per relazionare sugli argomenti.

Terminata la relazione dell'Assessore, il Presidente apre la discussione sui punti e invita i consiglieri ad intervenire.

Non essendoci richieste di intervento, il Presidente sottopone a votazione palese, per alzata di mano, la sottoriportata **Proposta di deliberazione del Consiglio comunale n. 47/2022, avente ad oggetto: Approvazione del regolamento per l'applicazione dell'addizionale comunale all'imposta sul reddito delle persone fisiche per l'anno di imposta 2023 e successivi**, che il consiglio comunale approva con il seguente esito:

**Consiglieri presenti e votanti: n° 14**

**Voti favorevoli: unanimità dei presenti e votanti**

**Voti contrari: //**

**Astenuti: //**

**Consiglieri assenti n° 19**

Il Presidente, proclamato l'esito della votazione, dà atto dell'approvazione della sottoriportata **“Proposta di deliberazione del Consiglio comunale n. 47/2022, avente ad oggetto: Approvazione del regolamento per l'applicazione dell'addizionale comunale all'imposta sul reddito delle persone fisiche per l'anno di imposta 2023 e successivi”**.

## IL CONSIGLIO COMUNALE

Richiamato l'articolo 52, comma 1, del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, il quale prevede che i comuni possono disciplinare con regolamento le proprie entrate, anche tributarie, salvo per quanto attiene alle fattispecie imponibili, ai soggetti passivi e alle aliquote massime dell'imposta;

Visto il decreto legislativo 28 settembre 1998, n. 360 relativo all'istituzione dell'addizionale comunale all'imposta sul reddito delle persone fisiche, la quale si compone di:

- un'aliquota di compartecipazione, stabilita con decreto del Ministero delle Finanze entro il 15 dicembre di ogni anno ed uguale per tutti i comuni, rapportata agli oneri derivanti dalle funzioni trasferite ai comuni ai sensi della legge 15 marzo 1997, n. 59 a cui corrisponde un'uguale diminuzione delle aliquote IRPEF di competenza dello

Stato (art. 1, comma 2);

- un'aliquota "variabile", stabilita dal Comune nella misura massima di 0,8 punti percentuali (art. 1, comma 3);

Visto in particolare l'art. 1, commi 3 e 3-bis, del decreto legislativo 28 settembre 1998, n. 360, come modificati dall'articolo 1, comma 142, della legge 27 dicembre 2006, n. 296 (legge finanziaria 2007), i quali testualmente prevedono:

*3. I comuni, con regolamento adottato ai sensi dell'articolo 52 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, e successive modificazioni, possono disporre la variazione dell'aliquota di compartecipazione dell'addizionale di cui al comma 2 con deliberazione da pubblicare nel sito individuato con decreto del capo del Dipartimento per le politiche fiscali del Ministero dell'economia e delle finanze 31 maggio 2002, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 130 del 5 giugno 2002. L'efficacia della deliberazione decorre dalla data di pubblicazione nel predetto sito informatico. La variazione dell'aliquota di compartecipazione dell'addizionale non può eccedere complessivamente 0,8 punti percentuali. La deliberazione può essere adottata dai comuni anche in mancanza dei decreti di cui al comma 2.*

*3-bis. Con il medesimo regolamento di cui al comma 3 può essere stabilita una soglia di esenzione in ragione del possesso di specifici requisiti reddituali.*

Visto inoltre l'art. 1, c. 11, D.L. 13 agosto 2011, n. 138, il quale testualmente recita:

*11. (...) Per assicurare la razionalità del sistema tributario nel suo complesso e la salvaguardia dei criteri di progressività cui il sistema medesimo è informato, i comuni possono stabilire aliquote dell'addizionale comunale all'imposta sul reddito delle persone fisiche utilizzando esclusivamente gli stessi scaglioni di reddito stabiliti, ai fini dell'imposta sul reddito delle persone fisiche, dalla legge statale, nel rispetto del principio di progressività. Resta fermo che la soglia di esenzione di cui al comma 3-bis dell'articolo 1 del decreto legislativo 28 settembre 1998, n. 360, è stabilita unicamente in ragione del possesso di specifici requisiti reddituali e deve essere intesa come limite di reddito al di sotto del quale l'addizionale comunale all'imposta sul reddito delle persone fisiche non è dovuta e, nel caso di superamento del suddetto limite, la stessa si applica al reddito complessivo*

Richiamata la propria precedente deliberazione n. 62 in data 25/09/2020, con la quale è stato approvato il Regolamento per l'applicazione dell'addizionale comunale all'IRPEF, il quale, con effetto dal 01/01/2020, è stato previsto:

- un'aliquota unica in misura pari allo 0.8%;
- una soglia di esenzione dal pagamento dell'addizionale per tutti coloro che risultino titolari di un reddito complessivo IRPEF non superiore a 7.000,00 euro;

Visto l'art. 1, comma 169, della Legge n. 296/2006 (Finanziaria 2007) che fissa il termine per deliberare le aliquote e le tariffe dei tributi di spettanza comunale entro la data fissata dalle norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione. Tale deliberazione, anche se approvata successivamente all'inizio dell'esercizio, purché entro la data citata, ha effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento;

Visto l'articolo 151 del d.Lgs. n. 267/2000, il quale fissa al 31 dicembre dell'esercizio precedente il termine per l'approvazione del bilancio di previsione;

Visto il vigente disposto dell'art. 13, comma 15, del Decreto Legge n. 201/2011, convertito con modificazioni dalla Legge 214/2011, a mente del quale "... A decorrere dall'anno di imposta 2020, tutte le delibere regolamentari e tariffarie relative alle entrate tributarie dei comuni sono inviate al Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento delle finanze, esclusivamente per via telematica, mediante inserimento del testo delle stesse nell'apposita sezione del portale del federalismo fiscale, per la pubblicazione nel sito informatico di cui all'articolo 1, comma 3, del decreto legislativo 28 settembre 1998, n. 360 ...";

Visti l'articolo 1, commi 567 e 572 della legge n. 234/2021 e l'articolo 43 commi 3 e 8 del DL 50/2022 che consentono agli enti locali di dare luogo all'istituzione, con apposite delibere del Consiglio comunale, di un incremento dell'addizionale comunale all'IRPEF, in deroga al limite previsto dall'[articolo 1, comma 3, del decreto legislativo 28 settembre 1998, n. 360](#), e di un'addizionale comunale sui diritti di imbarco portuale e aereoportuale per passeggero;

Dato atto che con deliberazione di C.C. n. 101 del 30/11/2022, il Comune di Vibo Valentia, ha aderito alla sottoscrizione dell'accordo, con il Presidente del Consiglio dei Ministri o un suo delegato, di cui all'art. 43 del D.L.50 del 17/05/2022, " Patto per Vibo Valentia", avviando un percorso di riequilibrio strutturale per il recupero del disavanzo e nel contempo potenziando l'attività di riscossione dei tributi e la valorizzazione delle entrate patrimoniali attraverso piani di alienazione, anche avvalendosi del contributo di enti ed istituti pubblici e privati;

Rilevato che, ai sensi del su menzionato Patto, l'Ente al fine di ottenere il riequilibrio strutturale, darà attuazione delle seguenti misure tra quelle previste dal comma 572 dell'articolo 1 della legge 234 del 2021:

- a) incremento dell'aliquota dell'Addizionale Comunale all'IRPEF 1,2 per cento, con soglia di esenzione per redditi imponibili ai fini Irpef non superiore ai 7.000 euro;
- b) valorizzazione delle entrate patrimoniali attraverso la sottoscrizione di accordo con società partecipata dal Ministero dell'economia e delle finanze e successive procedure di alienazione di beni immobili;
- c) incremento della riscossione delle proprie entrate con un miglioramento degli incassi di competenza e in conto residui;
- d) riordino degli uffici e organismi, al fine di eliminare duplicazioni o sovrapposizioni di strutture o funzioni;
- e) ulteriori misure scelte in piena autonomia dall'ente:
  - riduzione dei fitti passivi;
  - riduzione dei costi della politica.

Ritenuto opportuno, nell'ambito della manovra di bilancio per il triennio 2023/2025, modificare l'aliquota dell'addizionale comunale all'IRPEF stabilendo:

- un'aliquota unica in misura pari allo 1,20%;
- una soglia di esenzione dal pagamento dell'addizionale per tutti coloro che risultino titolari di un reddito complessivo IRPEF non superiore a 7.000,00 euro;

Ritenuto di provvedere in merito;

Quantificato presuntivamente in un aumento di gettito annuale pari ad € 1.400.000,00 annui, derivante dall'applicazione dell'aliquota e dell'esenzione di cui sopra, determinato sulla base delle stime effettuate presso il Portale del Federalismo Fiscale e secondo quanto stabilito dai principi contabili (all. 4.2) introdotti con il d.lgs.

118/2011;

Acquisito agli atti il parere favorevole rilasciato dall'organo di revisione economico-finanziaria ai sensi dell'articolo 239 del d.Lgs. n. 267/2000 (verbale n. 4/2022);

Vista la proposta di deliberazione;

Uditi gli interventi della seduta riportati nell'archivio multimediale sulla Home page del nuovo sito istituzionale del Comune di Vibo Valentia, nella sezione "L'Amministrazione > Streaming e Diretta Sedute di Consiglio Comunale".

Visto il decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267;

Visto il decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118;

Visto lo Statuto Comunale;

Visto il vigente Regolamento generale delle entrate comunali;

Con votazione palese che ha dato risultato riportato in narrativa

## **DELIBERA**

1. di approvare, per le motivazioni esposte in premessa e ai sensi dell'articolo 52 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446 e dell'articolo 1, comma 3, del d.Lgs. n. 360/1998, il seguente regolamento relativo all'applicazione dell'addizionale comunale all'IRPEF:

\*\*\*\*\*

### ***REGOLAMENTO PER L'APPLICAZIONE DELL'ADDIZIONALE COMUNALE ALL'IRPEF***

#### **Art. 1 - Oggetto del regolamento**

1. Il presente regolamento, adottato ai sensi dell'articolo 52, comma 1, del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, disciplina la variazione dell'aliquota di compartecipazione dell'addizionale comunale all'IRPEF di cui all'articolo 1 del decreto legislativo 28 settembre 1998, n. 360 nonché l'eventuale soglia di esenzione in funzione di specifici requisiti reddituali.

#### **Art. 2 - Aliquota di variazione dell'addizionale comunale all'IRPEF (*aliquota unica*)**

1. In attuazione di quanto disposto dall'articolo 1, comma 3, del decreto legislativo 28 settembre 1998, n. 360 e dell'articolo 1, comma 11, del decreto legge 13 agosto 2011, n. 138, convertito con modificazione dalla legge 14 settembre 2011, n. 148, l'aliquota dell'addizionale comunale all'IRPEF è variata nella misura dello 1,20%.

#### **Art. 3 - Esenzioni per particolari categorie di soggetti**

1. L'addizionale comunale all'IRPEF di cui all'articolo 1 non è dovuta dai soggetti che, nell'anno di riferimento, conseguono un reddito complessivo IRPEF non superiore a € 7.000,00.

2. I soggetti che non rientrano nelle ipotesi di esenzione prevista al comma 1 sono obbligati al pagamento dell'addizionale comunale IRPEF sull'intero reddito complessivo posseduto.

#### **Art. 4 - Entrata in vigore**

1. Il presente regolamento entra in vigore il 1° gennaio 2023.

\*\*\*\*\*

2. di quantificare presuntivamente in un aumento di gettito annuale pari ad € 1.400.000,00 annui, derivante dall'applicazione dell'*aliquota* e dell'esenzione di cui sopra, determinato sulla base delle stime effettuate presso il Portale del Federalismo Fiscale e secondo quanto stabilito dai principi contabili (all. 4.2) introdotti con il d.lgs. 118/2011;

3. di inviare la presente deliberazione per via telematica, mediante inserimento del testo degli stessi nell'apposita sezione del Portale del federalismo fiscale, per la pubblicazione nel sito informatico di cui all'articolo 1, comma 3, del decreto legislativo 28 settembre 1998, n. 360, e successive modificazioni, entro il termine perentorio del 31/12/2022.

**PARERI AI SENSI DELL'ART. 49 DEL D. Lgs. 18 Agosto 2000, N. 267**

**Testo Unico delle leggi sull'ordinamento degli Enti Locali**

Vista la proposta di deliberazione del Consiglio Comunale, avente per oggetto quanto sopraindicato, i sottoscritti hanno espresso i seguenti pareri:

<b>PARERE IN ORDINE ALLA REGOLARITA' TECNICA</b>	Si esprime parere FAVOREVOLE in ordine alla regolarità tecnica
Data 21/11/2022	<i><b>Il Responsabile</b></i> <i><b>f.to DOTT. DOMENICO LIBERO SCUGLIA</b></i>

<b>PARERE IN ORDINE ALLA REGOLARITA' CONTABILE</b>	Si esprime parere FAVOREVOLE in ordine alla regolarità contabile
Data 21/11/2022	<i><b>Il Responsabile</b></i> <i><b>f.to DR. DOMENICO LIBERO. SCUGLIA</b></i>

Letto e Sottoscritto

***Il Presidente del Consiglio***  
***f.to NAZZARENO PUTRINO***

***Il Segretario Generale***  
***f.to DOTT. DOMENICO LIBERO SCUGLIA***

*E' copia conforme al suo Originale, per uso amministrativo.*

*Vibo Valentia, li*

***Il Segretario Generale  
DOTT. DOMENICO LIBERO SCUGLIA***

### **ATTESTAZIONE ESECUTIVITA' DELL'ATTO**

La presente deliberazione

E' stata dichiarata immediatamente eseguibile ai sensi e per gli effetti dell'art. 134, comma 4, del D.Lgs. 18.08.2000, n.267;

Sarà esecutiva in data , ai sensi e per gli effetti dell' art. 134, comma 3 , del D.Lgs. 18.08.2000, n.267;  
comma 3, Testo Unico delle leggi sull'Ordinamento degli Enti Locali).

Vibo Valentia li,

***Il Segretario Generale  
F.to DOTT. DOMENICO LIBERO SCUGLIA***